



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n 24/2012

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, n. 216 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Nella riunione del 09 ottobre 2012

VISTI

- il D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 relativo all'obbligo di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'art. 5 che riguarda modalità e tempi di presentazione della domanda di autorizzazione e l'art. 6 che stabilisce modalità e tempi del rilascio e contenuto dell'autorizzazione;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 giugno 2009 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
- le domande di autorizzazione presentate dai gestori degli impianti e le ulteriori informazioni fornite al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
- la Decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Deliberazione del Comitato n. 001/2008 del 23 gennaio 2008 recante ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 5 recante disposizioni di monitoraggio;
- la Deliberazione 014/2009 del 10 aprile 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2009 n. 127, recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle

emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'art. 14 par. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- le domande di autorizzazione inviate dai gestori, nonché le informazioni integrative e i piani di monitoraggio come riportato nella seguente Tabella:

N. Aut	Data invio domanda di autorizzazione	Data invio informazioni integrative	Data approvazione piano di monitoraggio
1709	02/08/2012	11/09/2012	03/09/2012
1713	10/09/2012	01/10/2012	05/10/2012

Su proposta del coordinatore della Segreteria Tecnica del Comitato

DELIBERA

Art. 1

(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. Per gli impianti elencati in allegato 1 è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 2.
2. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".
3. I corrispettivi previsti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni sono versati in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del citato Decreto.

Art. 2

(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)

1. Il gestore di ciascun impianto elencato in allegato 1 richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <http://www.minambiente.it>, e presentata dai gestori degli impianti elencati in allegato 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Articolo 3
(Approvazione dei piani di monitoraggio)

1. Sono approvati, come riportato nella base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”, i Piani di monitoraggio trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti elencati in Allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Ciascuno dei gestori degli impianti elencati in Allegato 1 ha accesso al rispettivo Piano di monitoraggio di cui al comma 1 attraverso la base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.
3. I Piani di monitoraggio di cui al comma 1 specificano, per l’impianto al quale si riferiscono, le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 integrate dalle disposizioni di attuazione di cui alla deliberazione 14/2009 del 10 aprile 2009 di questo Comitato e non sono da intendersi come sostitutivi delle stesse.

Articolo 4
(Disposizioni di monitoraggio)

1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo il Piano di monitoraggio di cui all’Articolo 1, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1 hanno facoltà di applicare le disposizioni di cui al comma 1 a partire dalla data in cui la segreteria tecnica di questo Comitato ha espresso parere positivo all’approvazione del Piano di monitoraggio, come risulta dalla base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.

Art. 5
(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dall’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall’impianto nell’anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all’art. 3.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito www.minambiente.it e deve contenere le informazioni ivi indicate.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell’impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Le comunicazioni corredate dell’attestato di verifica devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
4. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l’attestato di verifica di cui al precedente comma 3 contenga un giudizio professionale “senza rilievi” o “con rilievi”.

5. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6
(Pubblicità dei dati)

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005.

Art. 7
(Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 hanno l'obbligo di presentare all'amministratore del registro, di cui all'art.14 del D.lgs 216/2006, domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione.
2. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto durante l'anno solare precedente.
3. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

Rosaria Romano

Allegato 1

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Fonti di emissione
1709	CEREAL DOCKS SPA	CEREAL DOCKS SPA	VIA DELL'AGRICOLTURA, 20 - 30026 SUMMAGA (VE)	F1 (9), F2 (9), F3 (9), F4 (9), F5 (9), F6 (9), F7 (13)
1713	E.T.A. Energie Teconologie Ambiente Spa	E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente Spa	C.da Vattiato, 0 - 88842 Cutro (KR)	F1 (1)

Legenda codici attività e fonti

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	Caldaia	1.1 - Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)
2	Bruciatore	
3	Turbina	
4	Riscaldatore	
5	Fornace	
6	Inceneritore	
7	Stufa	
8	Forno	
9	Essiccatoio	
10	Motore	
11	Torcia	
12	Torre di lavaggio	
13	Altro apparecchio o macchina	
14	Caldaia	
15	Riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	Motore a combustione interna / turbina	
17	Ossidatore catalitico e termico	
18	Forno per la calcinazione di coke	
19	Pompa antincendio	
20	Generatore di emergenza/di riserva	
21	Torcia	
22	Inceneritore	
23	Cracker	
24	Impianto per la produzione di idrogeno	
25	Rigenerazione di catalizzatori	
26	Apparecchiatura per il coking	
102	Bruciatore	
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	1.2a - Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno
239	caldaia	
240	bruciatore	
241	turbina	
242	riscaldatore	
243	fornace	
244	incenitore	
245	stufa	
246	forno	
247	essiccatoio	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
248	motore		
249	torcia		
250	torre di lavaggio		
251	altro apparecchio o macchina		
252	Combustibile utilizzato per i processi di produzione dell'idrogeno o dei gas di sintesi (reforming o ossidazione parziale)		
253	Combustibile utilizzato per altri processi di combustione, e.s. produzione di acqua calda o vapore		
254	caldaia		
255	bruciatore		
256	turbina		
257	riscaldatore		
258	fornace	1.2b - Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	
259	inceneritore		
260	stufa		
261	forno		
262	essiccatoio		
263	motore		
264	torcia		
265	torre di lavaggio		
266	altro apparecchio o macchina		
27	Materia prima		1.3 – Produzione di Coke
28	Combustibile convenzionale		
29	Gas di processo		
30	Altro combustibile		
31	Lavaggio degli effluenti gassosi		
114	Caldaia		
115	Bruciatore		
116	Turbina		
117	Riscaldatore		
118	Fornace		
119	Inceneritore		
120	Stufa		
121	Forno		
122	Essiccatoio		
123	Motore		
124	Torcia		
125	Torre di lavaggio		
126	Altro apparecchio o macchina		
32	Materia prima	2.1 - Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	
33	Combustibile convenzionale		
34	Gas di processo		
35	Residui di processo usati come materiale in entrata		
36	Altro combustibile		
37	Lavaggio degli effluenti gassosi		
127	Caldaia		
128	Bruciatore		
129	Turbina		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
130	Riscaldatore	
131	Fornace	
132	Inceneritore	
133	Stufa	
134	Forno	
135	Essiccatoio	
136	Motore	
137	Torcia	
138	Torre di lavaggio	
139	Altro apparecchio o macchina	
38	Materia prima	
39	Combustibile convenzionale	
40	Agente riducente	
41	Gas di processo	
42	Consumo degli elettrodi in grafite	
43	Altro combustibile	
44	Lavaggio degli effluenti gassosi	
140	Caldaia	
141	Bruciatore	
142	Turbina	
143	Riscaldatore	
144	Fornace	
145	Inceneritore	
146	Stufa	
147	Forno	
148	Essiccatoio	
149	Motore	
150	Torcia	
151	Torre di lavaggio	
152	Altro apparecchio o macchina	
267	materia prima	2.2a - Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio
268	combustibile convenzionale	
269	agente riducente	
270	altro combustibile	
271	materie prime secondarie	
272	Caldaia	
273	Bruciatore	
274	Turbina	
275	Riscaldatore	
276	Fornace	
277	Inceneritore	
278	Stufa	
279	Forno	
280	Essiccatoio	
281	Motore	
282	Torcia	
283	Torre di lavaggio	
284	Altro apparecchio o macchina	
285	Combustibile per la produzione di calore o vapore e per la distruzione termica dei gas di processo	2.2b - Produzione di alluminio primario

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
286	produzione di anodi	2.2b - Produzione di alluminio primario
287	Riduzione di Al ₂ O ₃ durante l'elettrolisi alla quale è collegato il consumo dell'elettrodo	
288	Uso di carbonato di calcio o altri carbonati per il lavaggio degli effluenti gassosi	
289	Effetti dell'anodo (PFC) incluse emissioni fuggitive di PFC	
290	Caldaia	
291	Bruciatore	
292	Turbina	
293	Riscaldatore	
294	Fornace	
295	Inceneritore	
296	Stufa	
297	Forno	
298	Essiccatoio	
299	Motore	
300	Torcia	
301	Torre di lavaggio	2.2c - Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
302	Altro apparecchio o macchina	
303	Combustibile per la produzione di calore o vapore e per la distruzione termica dei gas di processo	
304	produzione di anodi	
305	Riduzione di Al ₂ O ₃ durante l'elettrolisi alla quale è collegato il consumo dell'elettrodo	
306	Uso di carbonato di calcio o altri carbonati per il lavaggio degli effluenti gassosi	
307	Effetti dell'anodo (PFC) incluse emissioni fuggitive di PFC	
308	Caldaia	
309	Bruciatore	
310	Turbina	
311	Riscaldatore	
312	Fornace	
313	Inceneritore	
314	Stufa	
315	Forno	
316	Essiccatoio	2.2d - Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)
317	Motore	
318	Torcia	
319	Torre di lavaggio	
320	Altro apparecchio o macchina	
321	materia prima	
322	combustibile convenzionale	
323	agente riducente	
324	altro combustibile	
325	materie prime secondarie	
326	Caldaia	
327	Bruciatore	
328	Turbina	
329	Riscaldatore	
330	Fornace	
331	Inceneritore	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
332	Stufa		
333	Forno		
334	Essiccatoio		
335	Motore		
336	Torcia		
337	Torre di lavaggio		
338	Altro apparecchio o macchina		
45	Calcinazione del calcare utilizzato come materia prima		
46	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
47	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
48	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
49	Combustibile non usato per i forni		
50	Lavaggio degli effluenti gassosi		
51	Calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime		
52	Altro combustibile		
166	Caldaia	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g	
167	Bruciatore		
168	Turbina		
169	Riscaldatore		
170	Fornace		
171	Inceneritore		
172	Stufa		
173	Forno		
174	Essiccatoio		
175	Motore		
176	Torcia		
177	Torre di lavaggio		
178	Altro apparecchio o macchina		
153	Caldaia		3.1b - Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi con capacità produttiva > 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una con capacità produttiva > 50 t/g
154	Bruciatore		
155	Turbina		
156	Riscaldatore		
157	Fornace		
158	Inceneritore		
159	Stufa		
160	Forno		
161	Essiccatoio		
162	Motore		
163	Torcia		
164	Torre di lavaggio		
165	Altro apparecchio o macchina		
231	Calcinazione del calcare utilizzato come materia prima		
232	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
233	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
234	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
235	Combustibile non usato per i forni		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
236	Lavaggio degli effluenti gassosi	
237	Calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
238	Altro combustibile	
53	Fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	3.2 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
54	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
55	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
56	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
57	Altro combustibile	
58	Additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)	
59	Lavaggio degli effluenti gassosi	
179	Caldaia	
180	Bruciatore	
181	Turbina	
182	Riscaldatore	
183	Fornace	
184	Inceneritore	
185	Stufa	
186	Forno	
187	Essiccatoio	
188	Motore	
189	Torcia	
190	Torre di lavaggio	
191	Altro apparecchio o macchina	
60	Calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime	3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m ³ e con una densità di colata per forno >300 kg/m ³
61	Calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	
62	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
63	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
64	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
65	Altro combustibile	
66	Materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	
67	Additivo utilizzato per conferire porosità	
68	Lavaggio degli effluenti gassosi	
192	Caldaia	
193	Bruciatore	
194	Turbina	
195	Riscaldatore	
196	Fornace	
197	Inceneritore	
198	Stufa	
199	Forno	
200	Essiccatoio	
201	Motore	
202	Torcia	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
203	Torre di lavaggio	3.30 - Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
204	Altro apparecchio o macchina	
339	Caldaia	
340	Bruciatore	
341	Turbina	
342	Riscaldatore	
343	Fornace	
344	Inceneritore	
345	Stufa	
346	Forno	
347	Essiccatoio	
348	Motore	
349	Torcia	
350	Torre di lavaggio	
351	Altro apparecchio o macchina	
352	decomposizione dei carbonati alcalini e alcalino terrosi durante la fusione delle materie prime	
353	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
354	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
355	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
356	altro combustibile	
357	lavaggio degli effluenti gassosi	
358	additivo contenenti carbonio compreso il coke e la polvere di carbone	
359	Caldaia	3.3a - Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
360	Bruciatore	
361	Turbina	
362	Riscaldatore	
363	Fornace	
364	Inceneritore	
365	Stufa	
366	Forno	
367	Essiccatoio	
368	Motore	
369	Torcia	
370	Torre di lavaggio	
371	Altro apparecchio o macchina	
69	Caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
70	Caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	Inceneritore	
72	Forno per calce e calcinatori	
73	Lavaggio degli effluenti gassosi	
74	Essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
205	Caldaia	
206	Bruciatore	
207	Turbina	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
208	Riscaldatore		
209	Fornace		
211	Stufa		
212	Forno		
213	Essiccatoio		
214	Motore		
215	Torcia		
216	Torre di lavaggio		
217	Altro apparecchio o macchina		
75	Caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia		4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	Caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti		
77	Inceneritore		
78	Forno per calce e calcinatori		
79	Lavaggio degli effluenti gassosi		
80	Essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili		
218	Caldaia		
219	Bruciatore		
220	Turbina		
221	Riscaldatore		
222	Fornace		
224	Stufa		
225	Forno		
226	Essiccatoio		
227	Motore		
228	Torcia		
229	Torre di lavaggio		
230	Altro apparecchio o macchina		
372	caldaia	6 - Produzione di acido nitrico	
373	bruciatore		
374	turbina		
375	riscaldatore		
376	fornace		
377	inceneritore		
378	stufa		
379	forno		
380	essiccatoio		
381	motore		
382	torcia		
383	torre di lavaggio		
384	altro apparecchio o macchina		
385	Acido nitrico - emissioni di N ₂ O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NO _x /N ₂ O		
386	Acido adipico - emissioni di N ₂ O comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da a		
387	Gliossale e acido gliossilico - emissioni di N ₂ O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel process		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
388	Caprolattame - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiatura	
389	caldaia	7 - Produzione di acido adipico
390	bruciatore	
391	turbina	
392	riscaldatore	
393	fornace	
394	inceneritore	
395	stufa	
396	forno	
397	essiccatoio	
398	motore	
399	torcia	
400	torre di lavaggio	
401	altro apparecchio o macchina	
402	Acido nitrico - emissioni di N2O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NOx/N2O	
403	Acido adipico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da a	
404	Gliossale e acido gliossilico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel process	
405	Caprolattame - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiatura	
406	caldaia	8 - Produzione di gliossale e acido gliossilico
407	bruciatore	
408	turbina	
409	riscaldatore	
410	fornace	
411	inceneritore	
412	stufa	
413	forno	
414	essiccatoio	
415	motore	
416	torcia	
417	torre di lavaggio	
418	altro apparecchio o macchina	
419	Acido nitrico - emissioni di N2O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NOx/N2O	
420	Acido adipico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da a	
421	Gliossale e acido gliossilico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel process	
422	Caprolattame - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiatura	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
423	caldaia	9 - Produzione di ammoniaca
424	bruciatore	
425	turbina	
426	riscaldatore	9 - Produzione di ammoniaca
427	fornace	
428	inceneritore	
429	stufa	
430	forno	
431	essiccatoio	
432	motore	
433	torcia	
434	torre di lavaggio	
435	altro apparecchio o macchina	
436	Combustibile utilizzato per i processi di produzione dell'ammoniaca (reforming o ossidazione parziale)	10 - Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno
437	Combustibile utilizzato per altri processi di combustione, e.s. produzione di acqua calda o vapore	
438	Combustione di combustibili per l'approvvigionamento di calore per il reforming o per l'ossidazione parziale	
439	caldaia	
440	bruciatore	
441	turbina	
442	riscaldatore	
443	fornace	
444	inceneritore	
445	stufa	
446	forno	12 - Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)
447	essiccatoio	
448	motore	
449	torcia	
450	torre di lavaggio	
451	altro apparecchio o macchina	
452	cracking (catalitico o non catalitico)	
453	Reforming	
454	Ossidazione parziale o completa	
455	Processi analoghi che danno luogo ad emissioni di CO ₂ dal carbonio contenuto nelle materie prime a base di idrocarburi	
456	Combustione di gas di processo e combustione in torcia	12 - Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)
457	Combustione di combustibili per l'approvvigionamento di calore per i processi	
458	caldaia	
459	Bruciatore	
460	turbina	
461	riscaldatore	
462	fornace	
463	inceneritore	
464	stufa	
465	forno	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
466	essiccatoio		
467	motore		
468	torcia		
469	torre di lavaggio		
470	altro apparecchio o macchina		
471	materia prima		
472	combustibile		
473	gas di processo derivanti da operazioni di lavaggio e filtrazione dopo la carbonatazione		
474	caldaia		13 - Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.
475	bruciatore		
476	turbina		
477	riscaldatore		
478	fornace		
479	inceneritore		
480	stufa		
481	forno		
482	essiccatoio		
483	motore		
484	torcia		
485	torre di lavaggio		
486	altro apparecchio o macchina		
487	CO2 trasferito in impianti di cattura		
488	Combustione e altre attività associate realizzate nell'impianto (in relazione con la cattura)		
489	caldaia	14 - Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.	
490	bruciatore		
491	turbina		
492	riscaldatore		
493	fornace		
494	inceneritore		
495	stufa		
496	forno		
497	essiccatoio		
498	motore		
499	torcia		
500	torre di lavaggio		
501	altro apparecchio o macchina		
502	Emissioni fuggitive dalla rete di trasporto		
503	Combustione e altri processi in impianti collegati funzionalmente con la rete di trasporto		
504	Emissioni convogliate dalla rete di trasporto		
505	Emissioni dovute a fuoriuscite dalla rete di trasporto		
506	caldaia	15 - Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.	
507	bruciatore		
508	turbina		
509	riscaldatore		
510	fornace		
511	inceneritore		
512	stufa		
513	forno		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
514	essiccatoio	
515	motore	
516	torcia	
517	torre di lavaggio	15 - Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.
518	altro apparecchio o macchina	
519	Uso di combustibili nelle stazioni di stoccaggio e altre attività che generano combustione	
520	Rilascio nella fase di iniezione o nelle operazioni avanzate di recupero di idrocarburi	
521	Emissioni fuggitive nella fase di iniezione	
522	CO2 prodotto nelle operazioni di recupero avanzato di idrocarburi	
523	Fuoriuscite	